

Decreto del P.G.R. n.17652 del 25.7.1984. “L’Istituto Campana per l’istruzione permanente” con sede in Osimo – Approvazione nuovo statuto e nuova denominazione.

Il Presidente della Giunta Regionale

omissis

E’ approvato il nuovo statuto dell’”Istituto Campana per l’istruzione permanente” con sede in Osimo, Piazza Dante n.4, composto di n.13 articoli e di n.3 norme transitorie che allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale.

In conseguenza dell’approvazione dello statuto medesimo l’Istituto assume la denominazione di “Istituto Campana per l’istruzione permanente”.

IL PRESIDENTE
(Emidio Massi)

STATUTO

Art.1 –Il Collegio “Campana” con sede in Osimo, Piazza Dante n..4, riconosciuto come Ente Morale dal R.D.22 settembre 1876, numero MCCCII, che ne ha approvato la Statuto, successivamente modificato dal R.D. 27 luglio 1928, n.2070, assume la denominazione di “*Istituto Campana per l’istruzione permanente*”.

Art.2 –L’Istituto adempie a funzioni di educazione, istruzione e cultura dei giovani affiancando l’attività degli Istituti di Istruzione media, secondaria e professionale, mediante l’assunzione di iniziative di carattere educativo, culturale e parascolastico dirette agli studenti, dei quali intende favorire, sia in propria sia in collaborazione con altri Enti, il diritto allo studio anche attraverso la gestione di servizi, quali ad esempio, l’organizzazione di una mensa, la messa a disposizione di locali per studenti pendolari, l’istituzione di una biblioteca circolante, l’organizzazione di mostre didattiche ed artistiche, la creazione di cicli di conferenze, l’istituzione di corsi di istruzione per gli adulti e di corsi specilai su argomenti non compresi nei programmi scolastici ufficiali.

L’Istituto potrà inoltre assumere, sia per propria che per altrui ispirazione, ogni iniziativa, anche permanente di carattere educativo, culturale, sportivo, ricreativo sia essa rivolta agli studenti sia alla totalità dei cittadini, onde promuovere

l'istruzione e la cultura e soddisfarne le più svariate esigenze educative. E così, fra l'altro, potrà concedere borse di studio ove lo ritenga opportuno, su delibera del Consiglio di Amministrazione, che determinerà con apposito bando, i criteri e le condizioni per le assegnazioni.

Art.3 – L'Ente conserva i suoi beni patrimoniali, gli assegni che gli spettano e quelli che a qualsiasi titolo potranno pervenirgli: provvede alla amministrazione dei beni immobiliari e mobiliari, al pagamento delle imposte e degli oneri patrimoniali e del personale dipendente, nonché di tutte le passività ordinarie e straordinarie iscritte nei suoi bilanci.

Art.4- La tutela sulla Amministrazione dell'Istituto Campana è esercitata da un Organo collegiale a carattere interno composto da:

- 1) un funzionario direttivo dello Stato designato dal Provveditorato agli Studi di Ancona;
- 2) due membri nominati dal Consiglio Regionale delle Marche;
- 3) due membri nominato dal Consiglio Comunale di Osimo.

Il Presidente dell'organo collegiale di tutela sarà nominato dai membri del Collegio stesso nel loro seno.

Art.5 – Sono sottoposte alla autorizzazione dell'Organo collegiale di tutela di cui all'articolo 4, le deliberazioni del Consiglio di Amm.ne che eccedano l'ordinaria amministrazione, e in particolar modo:

- a) il bilancio di previsione e i conto consuntivo;
- b) le alienazioni di immobili e l'acquisto e l'alienazione di titoli del debito pubblico;
- c) le locazioni e le conduzioni di immobili oltre i nove anni;
- d) le spese che impegnano il bilancio oltre i nove anni;
- e) le transazioni;
- f) le accensioni di debiti;
- g) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
- h) le affrancazioni di rendite e censi;
- i) la rinuncia di lasciti e donazioni;

- l) le nuove e maggiori spese e lo storno dei fondi da una categoria ed un'altra di bilancio;
- m) la tabella degli stipendi per il segretario-contabile e dei salari per il personale inserviente e d'ordine.

Art.6 – Per ragioni di urgente ed improrogabile necessità il Consigli può tuttavia dichiarare immediatamente esecutive deliberazioni comprese nelle categorie di cui all'art. precedente.

La necessità e urgenza devono essere dimostrate con particolareggiata relazione e sono sottoposte alla ratifica della Autorità Tutoria.

Art.7 – L'Amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che è composto:

- a) da tre rappresentanti del Comune di Osimo eletti dal Consiglio Comunale con un congegno elettorale che consenta la rappresentanza delle minoranze;
- b) da un rappresentante della Regione Marche eletto dal Consiglio Regionale;
- c) da una persona nominata dal Provveditore agli Studi di Ancona, che la sceglierà fra il personale direttivo docente degli Istituti di istruzione secondaria statali esistenti in Osimo.

Per essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione è necessario avere i requisiti richiesti per la elezione a Consigliere Comunale.

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne viene eletto dai membri del Consiglio nel proprio seno.

I Consiglieri durano in carico cinque anni e sono rieleggibili. Il Consigliere che, senza giustificati motivi, non intervengano a tre adunanze consecutive decada dall'Ufficio.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale e di Consigliere Comunale di Osimo e di membro dell'Organo Collegiale di Tutela dell'Istituto Campana.

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne ha la rappresentanza giuridica dell'Ente.

Art.8 – Il Consiglio di Amministrazione delibera sugli affari che riguardano l'andamento amministrativo dell'Ente, la conservazione e l'incremento del suo patrimonio, la organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Il Consiglio redige e sottopone alla approvazione della Autorità Tutoria il regolamento di esecuzione del presente Statuto, propone le modificazioni allo Statuto che si rendessero necessarie, nomina, previo concorso, il segretario-contabile, nomina per chiamata – previa deliberazione approvata dalla Autorità Tutoria – il personale inserviente e d'ordine.

Art.9 – Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- redigere, esaminare e approvare, entro il 30 settembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- curare che tutte le spese siano mantenute nei limiti di bilancio;
- autorizzare preventivamente l'esecuzione delle spese straordinarie, anche se queste siano già iscritte in bilancio;
- determinare caso per caso, con deliberazione motivata, previa autorizzazione della Autorità Tutoria, quando sia da adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata per i contratti non eccedenti il valore di Lire 2.500.000;
- esaminare e discutere i parziali rendimenti dei conti secondo le norme del regolamento;
- redigere, esaminare e approvare entro il 28 febbraio il conto consuntivo.

Art.10 – Su propria iniziativa, o su parere della Commissione Consultiva di cui all'art.12, all'inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di Amministrazione determina in concreto quali, fra le iniziative culturali e parascolastiche a favore degli studenti di cui all'art.2, verranno affettivamente assunte nel corso dell'anno. Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione stabilisce le iniziative culturali dirette alla totalità dei cittadini, da attuarsi nel corso dell'anno, ai sensi dell'articolo 2.

Art.11 – Alla formazione del Consiglio di Amm.ne e dell'Organo collegiale di Tutela si dà vita mediante la emanazione di un decreto dal Provveditore agli Studi di Ancona.

Art.12 – E' prevista la costituzione di una Commissione Consultiva formata da un Assessore del Comune di Osimo delegato dal Sindaco che la presiede, e da rappresentanti degli insegnanti, degli studenti iscritta agli Istituti di istruzione secondaria e delle loro famiglie.

La composizione della Commissione, le modalità per la sua elezione e per il rinnovo e quanto altro attiene al suo funzionamento sono determinati dal regolamento di cui all'art.8.

Alle sedute dalla Commissione partecipa di diritto il Presidente del Consiglio di Amm.ne o un Consigliere da lui delegato.

La Commissione ha il compito di individuare attività culturali e parascolastiche e di proporre l'attuazione al Consiglio di Amm.ne salve restando le responsabilità decisionali di quest'ultimo.

Art.13 – All'Ente sono addetti un segretario-contabile e un inserviente.

Lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del segretario-contabile e dell'inserviente non potrà essere inferiore a quello dei dipendenti dello Stato ad essi equiparabili per mansione.

Il Regolamento determina le norme di attuazione.

Il Consiglio di Amm.ne può avvalersi di un tecnico agrario per la sorveglianza dell'azienda agraria; le competenze spettanti sono fissate in armonia agli accordi sindacali previsti per la categoria.

In caso di necessità il Consiglio assume personale impiegatizio o salariato, per i bisogni dell'azienda agricola o lo svolgimento di particolari attività. Il relativo trattamento economico è determinato in base agli accordi sindacali.

Norme transitorie:

Art.1 - Fino a quando non sarà costituito l'Organo Collegiale di Controllo sull'Istituto Campana, la tutela sull'Ente è esercitata dal Provveditore agli Studi di Ancona.

Art.2 – Entro un anno dalla approvazione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione redire e promuove l'approvazione del Regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art.8.

Art.3 – Nella prima applicazione del presente Statuto, per la nomina del segretario-contabile e dell'inserviente, si procede per chiamata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e approvazione dell'Autorità Tutoria.

RELAZIONE

Malgrado l'entrata in vigore relativamente recente (1984) il "nuovo" statuto dell'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente, varato dopo la storica vicenda del collegio convitto, ha rivelato subito la necessità di un ulteriore aggiornamento.

L'attuale testo, elaborato in una fase di transizione dal vecchio al nuovo assetto, si è dimostrato subito superato sia per i repentini cambiamenti nelle concrete finalità dell'Istituto sia per alcuni aspetti istituzionali completamente superati anche per il rapido evolversi della legislazione negli ambiti di maggiore attinenza.

Il consiglio di amministrazione ha pertanto ritenuto opportuno approvare un nuovo testo in grado di semplificare la normativa per renderla più adatta alle necessità del momento e del futuro in relazione alle attività effettivamente svolte, in perfetta coerenza comunque con le ragioni originarie dell'istituzione.

Il nuovo testo propone una definitiva semplificazione della denominazione dell'ente raccogliendo quella concretamente utilizzata.

Esso razionalizza, nella coerenza con le ragioni storiche della nascita del "Campana", le finalità istituzionali comprendendole nei tre principali filoni dell'istruzione, dell'alta formazione e della cultura.

Il precedente testo, eccessivamente analitico, comprendeva specifiche attività (mense, biblioteche circolanti ecc..) superate dell'attuale legislazione scolastica.

Per quanto riguarda gli organi istituzionali interni si garantiscono ovviamente i legittimi interessi degli enti già coinvolti (Comune, Regione e Ministero dell'Istruzione), con il solo aggiornamento della figura che l'attuale legislazione ha delegato a rappresentare localmente il Ministero.

Ferma restando l'articolazione delle funzioni del Consiglio, si è ritenuta superata la presenza di un "organo di tutela" non esistendo più alcun ente (nemmeno il Comune), per il quale sia prevista la presenza di un organo di controllo preventivo. Ovviamente è necessario garantire una funzione di controllo della gestione amministrativo-contabile da affidare ad un collegio dei revisori, espressione dei medesimi soggetti che fino ad oggi hanno nominato l'organo di tutela.

Per assicurare la necessaria continuità agli organi già eletti ed in previsione della loro prossima scadenza, si prevede l'entrata in funzione del nuovo organismo contestualmente alla cessazione del mandato quinquennale del precedente.

Infine si prevede una maggiore flessibilità nell'organizzazione interna con l'approvazione di una pianta organica del personale che, per quanto numericamente modesto, non può essere definito direttamente dallo statuto per le evidenti difficoltà che si porrebbero in caso di nuove e differenti necessità.

Per il resto lo statuto non modifica sostanzialmente la precedente articolazione, ma si limita a rendere il testo più semplice e di migliore applicabilità.